

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2898

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(CARLI)

e del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1991

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonchè altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria

ONOREVOLI SENATORI. - La scadenza del termine costituzionale per la conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, rende necessario, per la certezza dei rapporti giuridici, continuare ad assicurare la vigenza di una disciplina cui possa farsi riferimento per il puntuale adempimento di obblighi tributari, nonché per conseguire un immediato effetto propulsivo dell'attività degli uffici e dei servizi della Amministrazione finanziaria.

Nel quadro di questo specifico obiettivo il decreto di cui si chiede la conversione appresta le occorrenti disposizioni per far fronte alle immediate esigenze.

Con l'esame del disegno di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, da parte della Camera dei deputati, conclusosi il 25 giugno 1991, sono state apportate al testo originario talune modificazioni - dalle quali il Governo aveva dissentito sia in Commissione che in Aula - di cui tuttavia si tiene ora conto nel testo del decreto-legge che viene riproposto. Tali modificazioni riguardano la determinazione della base imponibile ai fini IVA delle assegnazioni in godimento di case di abitazione non di lusso, la definizione del personale dipendente dai concessionari della riscossione di cui si deve tener conto per la ripartizione dei contributi erogati per contenere gli squilibri gestionali e talune variazioni delle tasse sui contratti di trasferimento di titoli o valori. A prescindere da ciò è comunque necessario, nel riproporre il testo del precedente provvedimento di urgenza, tenere assolutamente presente che:

a) la soppressione del comma 1 dell'articolo 2 determina la anticipazione al corrente anno 1991 della possibilità per i contribuenti di operare la compensazione dei crediti d'imposta con altrettante imposte da essi dovute. L'anticipazione dal 1992

al 1991 non solo cade in un momento in cui taluni soggetti hanno già presentato la dichiarazione dei redditi ed hanno versato la prima rata dell'acconto, ma soprattutto introduce immediatamente l'istituto della compensazione quando ancora non sono operanti i Centri di assistenza fiscale sulla cui attività si fonda essenzialmente la gestibilità delle compensazioni effettuate dai contribuenti. L'anticipazione della possibilità di compensare comporta un onere di oltre mille miliardi di lire a fronte dei quali non vi è copertura e pertanto tale disposizione soppressiva non può essere mantenuta;

b) la disciplina degli effetti dei conferimenti di azienda deve necessariamente essere correlata con quella, in corso di predisposizione, sulle scissioni. Nell'attuale mancanza di queste più ampie innovazioni, da formulare con una equilibrata visione organica del problema, non possono escludersi pericoli di effetti elusivi e pertanto ogni soluzione anticipatoria di una più generale disciplina non può essere accettata;

c) non possono in alcun modo essere considerate, ai fini IVA, come prestazioni di servizi che hanno ad oggetto la produzione di beni anche le prestazioni di assiemaggio, di modificazione e adattamento dei semilavorati. Tale disposizione, infatti, avrebbe l'effetto di rendere applicabile l'aliquota IVA propria del prodotto finito a tutte le prestazioni di servizio connesse al ciclo di produzione anche nei casi in cui oggetto delle prestazioni è la consegna di un bene diverso dal prodotto finale; ciò determinerebbe una generalizzata e occulta riduzione di aliquota applicabile a tutte le prestazioni di servizi il cui risultato è costituito dalla realizzazione di beni semilavorati utilizzati poi per la produzione di beni che, anche dopo ulteriori procedimenti intermedi, so-

no impiegati per la realizzazione di prodotti finiti soggetti ad aliquota ridotta.

Alla luce di queste considerazioni, l'unito decreto-legge reitera le disposizioni già recate dal decreto-legge n. 140 del 1991, tenendo conto, nei limiti sopra ricordati, delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 del decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, reca disposizioni volte:

a) a consentire agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione di effettuare le liquidazioni periodiche e i versamenti IVA trimestralmente anzichè mensilmente;

b) a definire l'ambito di applicazione della disposizione recata dall'articolo 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, relativa alla proroga fino al 31 dicembre 1993 della indetraibilità dell'IVA per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa. Si chiarisce infatti che detta disposizione riguarda anche l'acquisto, l'importazione, le prestazioni di manutenzione e riparazione e cioè tutte le operazioni relative a tali beni. In proposito appare utile precisare che la misura limitativa della detrazione, consentita per motivi congiunturali dall'articolo 17, paragrafo 7, della sesta direttiva della CEE del 17 maggio 1977, (77/388/CEE) è finalizzata al contenimento dei consumi di carburanti, problema questo che ha assunto rilevanza in seguito alle recenti vicende internazionali;

c) a prevedere che, nel caso di affitto di azienda, è necessario, affinché il diritto di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto possa essere trasferito all'affittuario, che tale trasferimento risulti espressamente dall'atto; la disposizione si applicherà dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dell'unito decreto;

d) a riordinare la disciplina ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle cessioni di aree destinate alla costruzione e all'ampliamento dei cimiteri e delle prestazioni di servizio dirette alla realizzazione di

impianti cimiteriali (per le quali si applica l'aliquota IVA del 4 per cento prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria), nonché delle concessioni di aree, loculi ed altri manufatti per sepoltura (che vengono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta e quindi assoggettati all'imposta di registro);

e) a riconoscere la non imponibilità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti della Scuola europea di Varese, adempiendo così ad un impegno assunto in tal senso dal nostro Paese in sede comunitaria.

Con lo stesso articolo 1 si provvede, altresì, a fissare il momento impositivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le assegnazioni in godimento di case di abitazione effettuate a favore di soci di cooperative edilizie. Deve ovviamente trattarsi dell'assegnazione in godimento di case di abitazione che abbiano i requisiti di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Con l'articolo 2 si provvede a differire di un anno il termine a partire dal quale altrimenti troverebbe applicazione l'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. Questa disposizione prevede che l'ammontare complessivo delle eccedenze di imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi possa essere computato in diminuzione anche dell'ammontare degli acconti e del saldo dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Nella discussione sul disegno di legge recante delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare l'elusione tributaria, per la istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del citato decreto-legge n. 69 del 1989 - già approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato (atto Senato n. 1746) - l'apposita sottocommissione istituita in seno alla VI Commissione permanente (finanze e tesoro), nella seduta del 14 marzo 1990, ha proposto di emendare il testo

originario del suddetto provvedimento prevedendo l'istituzione del conto corrente fiscale e contributivo, disciplinando tutte le problematiche concernenti le compensazioni tra imposte e sopprimendo, nel contempo, il menzionato comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 69 del 1989. Tale soppressione è conseguenziale alla nuova delineata disciplina poichè il sistema di compensazione previsto dal decreto-legge n. 69 del 1989 comporta (oltre alla necessità di consistenti e complesse variazioni da introdurre non solo nella modulistica, ma anche nelle modalità di controllo) procedure onerose che coinvolgono sia il sistema informativo del Ministero delle finanze, sia quelli del Ministero del tesoro e degli enti (concessionari della riscossione, istituti di credito deleganti) incaricati di curare la riscossione. Per tali motivi, appare del tutto irragionevole porre in essere le predette procedure (anche con la sopportazione dei relativi costi) per un solo periodo d'imposta in attesa del compimento dell'iter parlamentare del menzionato disegno di legge (atto Senato n. 1746), che certamente potrà esaurirsi nel corso dell'anno 1991. Si pone pertanto la necessità di disporre il differimento per un anno del termine per l'esercizio della facoltà di compensazione sopra descritta.

Si provvede altresì ad eliminare alcuni inconvenienti nell'applicazione di alcune disposizioni sulla rivalutazione dei beni di impresa, di cui alla recente legge 23 dicembre 1990, n. 408. Con il comma 2 dell'articolo 2 si provvede, in primo luogo, ad eliminare il disallineamento (conseguente all'entrata in vigore, il 1° gennaio 1991, della predetta legge n. 408 del 1990) relativo alla diversa decorrenza degli effetti della rivalutazione in termini di deducibilità delle quote di ammortamento dei valori rivalutati e della riconoscibilità delle plusvalenze e minusvalenze che da tali valori possono derivare. In secondo luogo, va considerato che a norma del comma 1 dell'articolo 2 della predetta legge n. 408 del 1990, per gli enti e società che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, recante «Disposizioni

in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico», la rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello normalmente previsto per la effettuazione della rivalutazione; di conseguenza, detti soggetti possono eseguire la rivalutazione anche nel bilancio o rendiconto successivo a quello relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 408.

Tutto ciò posto, poichè l'articolo 8 della legge n. 408 del 1990 prevede la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, si pone l'esigenza di consentire anche ai soggetti di cui alla citata legge n. 218 del 1990, che eseguano la rivalutazione dei beni avvalendosi della proroga sopra descritta, di affrancare il predetto saldo attivo di rivalutazione, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento in materia. A ciò si provvede con le lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 2, la seconda delle quali consente ai contribuenti interessati di accedere alla modalità di versamento in due rate dell'imposta sostitutiva dovuta.

Inoltre viene introdotta una disposizione intesa a consentire a tutti i soggetti IRPEG di beneficiare delle disposizioni agevolative, recate dalla stessa legge n. 408 del 1990, indipendentemente dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto.

Lo stesso articolo 2 reca infine chiarimenti in materia di detrazioni di imposta sui redditi.

Il comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede che «se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato» al primo dei figli a carico viene riconosciuta, in luogo della detrazione per figlio a carico, quella prevista per il coniuge a carico. In tale ipotesi, la

detrazione per gli altri figli a carico, da riconoscersi in relazione al numero degli stessi, va determinata mediante il calcolo previsto dallo stesso comma (introdotto quando la scala delle detrazioni per figli era più che proporzionale) e non sulla base della detrazione di cui alla lettera *b*) del precedente comma 1 applicata al numero residuo dei figli.

Detto calcolo consiste nel riconoscimento della detrazione in relazione al numero totale dei figli (compreso il primo) ottenuta mediante il raddoppio del corrispondente importo indicato nella citata lettera *b*) e la sottrazione di un importo fisso pari alla detrazione spettante per un figlio a carico.

Pertanto, allorché vengano mutati gli importi di cui alla stessa lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico dalle imposte sui redditi, deve coerentemente essere variato l'importo della «riduzione» prevista dal comma 3 dello stesso articolo.

Poiché le detrazioni della lettera *b*), già aggiornate per il recupero del *fiscal drag*, sono state poi aumentate di ulteriori 24.000 lire dal 1° gennaio 1991, si è reso necessario chiarire che nella ipotesi sopra indicata la «riduzione» deve essere di importo pari a quello della detrazione per il primo figlio determinata sulla base del nuovo aumento di lire 24.000. La precisazione è contenuta nel comma 4 dell'articolo in esame, che rimette altresì ad un apposito decreto ministeriale le modalità tecniche di applicazione della disposizione.

Con l'articolo 3 si provvede ad integrare (in accoglimento della modifica introdotta dal Senato nel corso della conversione del decreto n. 411) la proroga delle agevolazioni in materia di IVA e di imposta di registro, disposta con legge 29 dicembre 1990, n. 405, per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 1976 (Friuli Venezia-Giulia e Marche), con la proroga delle stesse agevolazioni fiscali anche per i trasferimenti delle aree fabbricabili e delle costruzioni, effettuate nei comuni danneggiati dal sisma.

Con lo stesso articolo 3 vengono emanate disposizioni intese a contenere gli squilibri

gestionali nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione dei tributi e ad individuare i criteri per l'effettuazione degli interventi di sostegno in favore delle aziende concessionarie e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, che presentino squilibri di gestione per l'esercizio 1990. Il testo adottato muove da quello già approvato dal Senato in occasione del dibattito sulla conversione del decreto-legge n. 411 del 1990 e ne conserva le linee fondamentali, tenendo altresì conto del parere espresso dalla Commissione consultiva per la riscossione e delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in sede di conversione del decreto-legge n. 140 del 1991. In particolare, si prevede che all'onere finanziario derivante dall'adozione dei provvedimenti concessivi del contributo si faccia fronte con le residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1990 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, in misura non inferiore al 75 per cento del loro ammontare. Per quanto riguarda i criteri per la determinazione degli importi da erogare, oltre all'adozione di parametri oggettivi di immediata applicazione quali il numero degli abitanti serviti e quello degli articoli di ruolo posti in riscossione, si è tenuto conto in modo prioritario del costo sostenuto per il personale obbligatoriamente mantenuto in servizio ai sensi degli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e di quello sostenuto per il personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto nello speciale fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, o assunto con contratto di formazione e lavoro, per il personale al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito, nonché per il personale distaccato presso i concessionari del servizio. La norma prevede altresì che, trattandosi di contributo che riveste carattere di eccezionalità, l'importo attribuito in favore del singolo concessionario o del commissario governativo non può, in ogni caso, essere superiore alla differenza

tra le spese correnti di gestione e l'ammontare delle commissioni, compensi, interessi di mora e rimborsi spese percepiti nell'anno 1990. Al fine di consentire ai concessionari ed ai commissari governativi di usufruire rapidamente dell'intervento disposto in loro favore, è stato previsto che dalla data di emanazione del decreto del Ministro delle finanze di determinazione del contributo e fino alla data dell'effettiva liquidazione è concessa una dilazione sui versamenti da effettuarsi alla tesoreria provinciale del tesoro pari all'ammontare del contributo attribuito. Infine si è previsto che per l'anno 1991, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, sono a carico dello Stato anche i compensi dovuti dai comuni, province e consorzi obbligatori per legge per la riscossione di partite di importo non eccedente lire 100.000.

Le disposizioni contenute nell'articolo 4 mirano a consentire l'applicazione della legge 15 maggio 1986, n. 191, alle infrazioni formali in materia di indicazione del numero del codice fiscale e di comunicazioni all'anagrafe tributaria commesse sino al 31 dicembre 1990, liberando così i contribuenti e gli uffici da situazioni di contenzioso, anche potenziale, privo di ogni significazione sostanziale.

Le disposizioni dell'articolo 5 reiterano quelle relative alle ritenute cui vengono definitivamente assoggettati i contributi dell'UNIRE denominati «premi al traguardo», ovvero conferiti per l'incremento della produzione ippica.

Per effetto di tali disposizioni l'assoggettamento a ritenuta diviene ormai un dato inequivocabile ed essa è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano attività commerciali, ovvero a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti. Viene riproposta anche la disposizione (anch'essa già approvata dal Senato) secondo cui i procedimenti amministrativi e contenziosi, relativi al regime tributario dei premi corrisposti anteriormente alla data di

entrata in vigore del decreto-legge e pendenti alla stessa data, sono definiti applicando la nuova disciplina.

Nell'articolo 6 sono contenute alcune disposizioni strumentali per consentire, attraverso la realizzazione di procedure informatiche, la costituzione di banche dati e la erogazione di servizi telematici, nonchè, attraverso l'acquisizione dei beni strumentali necessari (arredi, sistemi di comunicazione telefonica, *telex*, eccetera), il raggiungimento dell'obiettivo di avviare definitivamente l'Amministrazione finanziaria verso livelli di funzionalità che consentano di far fronte adeguatamente alla lotta all'evasione.

I settori in cui si ipotizza di intervenire sono i seguenti.

a) *Concorsi*

L'articolo 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, prevede l'assunzione di oltre settemila funzionari presso il Ministero delle finanze attraverso ventidue concorsi basati su *quiz* e prove attitudinali.

È necessario, quindi, provvedere allo svolgimento di tutte le attività concorsuali che riguardano la preparazione dei *quiz*, le stampe dei fascicoli, l'acquisizione dati delle domande dei candidati, la lettura ottica delle risposte e l'elaborazione delle graduatorie, nonchè alla predisposizione delle sedi di esame.

b) *Collegamenti con altre Amministrazioni*

La legge 29 dicembre 1990, n. 407, stabilisce che le pubbliche amministrazioni possano collegarsi all'Anagrafe tributaria ai fini della lotta al riciclaggio e per la concessione di benefici assistenziali; sono quindi interessati, oltre a Guardia di finanza e INPS, Polizia di Stato, Carabinieri, altri enti previdenziali e comuni.

Sarà pertanto realizzato un servizio telematico di accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria; per i comuni, in particolare, la conoscenza delle informazio-

ni anagrafiche e contabili consentirà il controllo delle imposte comunali, l'attribuzione del codice fiscale e migliori servizi ai cittadini.

c) *Guardia di finanza*

Il potenziamento del collegamento del sistema informativo della Guardia di finanza con il sistema informativo del Ministero delle finanze ha come obiettivo un più intenso utilizzo dell'Anagrafe tributaria da parte dei nuclei operativi della Guardia di finanza nell'attività di lotta all'evasione. In particolare tutti i reparti potranno accedere ai dati dei singoli contribuenti, operare scelte selettive e scambiare automaticamente con gli uffici finanziari informazioni sull'esito delle verifiche.

Tra gli strumenti informatici che verranno approntati avranno particolare rilievo quelli di supporto alle decisioni, tra cui un sistema esperto di ausilio alle attività di verifica.

d) *Intendenze di finanza*

Le nuove norme sulla riscossione hanno provocato un considerevole aumento dei carichi di lavoro delle Intendenze di finanza, che rappresentano un anello importante nell'iter amministrativo dei carichi da riscuotere.

L'automazione delle procedure intendenzie assicurerà il collegamento informativo tra le Intendenze di finanza, gli uffici impositivi, il Servizio centrale della riscossione e i concessionari.

e) *Accertamenti sintetici e induttivi*

L'introduzione dei coefficienti di congruità e presuntivi di reddito richiede l'esecuzione di controlli automatici per selezionare i contribuenti che si discostano dai valori di categoria, a cui inviare richieste di chiarimento e successivi avvisi di accertamento.

Inoltre è da prevedere una più spinta utilizzazione degli accertamenti sintetici in

base ai dati - sia di fonte interna, che di fonte esterna - in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.

f) *Osservatorio delle entrate*

L'Osservatorio delle entrate tributarie è stato costituito in base alla direttiva emanata in data 22 gennaio 1991 dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge n.400 del 1988, sulla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1991.

La direttiva ha evidenziato la necessità di operare un attento esame degli andamenti mensili delle entrate e delle spese, in maniera da verificare costantemente la coerenza degli obiettivi prefissati, prevenendo a tal fine un Osservatorio sulle entrate, con la partecipazione dei Ministeri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della Banca d'Italia.

L'Osservatorio richiede la realizzazione di un sistema per la raccolta e l'interrogazione dei dati sulle entrate e sulle spese mano a mano che si vanno formando e necessita del collegamento telematico del sistema informativo del Ministero delle finanze con i sistemi informativi della ragioneria generale e della Banca d'Italia.

g) *SECIT*

L'introduzione di servizi di automazione per il Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT) - integrati nel sistema informativo del Ministero delle finanze - consentirà agli ispettori tributari di ottenere visibilità sulle situazioni dei contribuenti e sull'operato degli uffici per un più efficace svolgimento dei compiti d'istituto.

h) *Apparecchiature informatiche per gli uffici*

L'espletamento di tutte le attività previste dall'articolo in rassegna richiede l'installa-

zione di apparecchiature e tecnologie, nonchè l'attrezzaggio degli ambienti anche per il funzionamento dei servizi informatici negli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

i) *Catasto*

La prosecuzione dei programmi di ammodernamento e aggiornamento degli archivi del catasto, con acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari del nuovo catasto edilizio urbano e delle volture del catasto dei terreni e di quello urbano, rispondono alla necessaria ed imprescindibile esigenza di porre a disposizione dell'Amministrazione e dei cittadini un servizio efficiente.

l) *Mezzi tecnici ed apparecchiature*

In relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione si dovrà provvedere all'acquisto di mezzi tecnici, arredi ed apparecchiature, assicurando la manutenzione, l'ammodernamento degli immobili e l'adeguamento alla vigente normativa anti infortunistica.

m) *Recupero dell'arretrato nella riscossione coattiva di tasse e imposte indirette*

Si impone la realizzazione di un piano straordinario con il quale si provveda con immediatezza alla formazione dei ruoli da porre in riscossione per le imposte indirette. È nota la pendenza di una notevole mole di arretrato di partite la cui riscossione è procrastinata con grave danno per l'erario e con il conseguente obiettivo determinarsi di una concreta ingiusta impunità. La riscossione delle tasse e imposte indirette sugli affari infatti non ha più potuto utilizzare, dal 1° gennaio 1990, il sistema di riscossione ingiunzionale in vigore dal 1910. Non essendo stato ancora attuato il

sistema di riscossione tramite ruoli, gli uffici del registro e quelli provinciali dell'IVA si sono limitati a notificare delle semplici intimazioni di pagamento. Mentre i carichi correnti durante il 1990 sono stati memorizzati e si trovano pronti per essere trasferiti nei ruoli, previa una opportuna programmazione attualmente in corso di perfezionamento, i carichi pregressi (alcuni dei quali risalgono ad anni non recenti) attendono ancora di essere seguiti da una formale iscrizione a ruolo. Si tratta di circa 288.000 partite residue relative all'imposta sul valore aggiunto, nonchè di circa 860.000 partite residue all'imposta di registro, di successione ed altre imposte indirette sugli affari. A tali partite vanno aggiunti i 3.200.000 carichi relativi a tasse automobilistiche.

Da quanto innanzi illustrato emerge che il lavoro di ripresa dei carichi pregressi ai fini della loro iscrizione a ruolo è veramente notevole e richiede un impegno rilevante e straordinario da parte del personale, nonchè la utilizzazione del supporto del Consorzio nazionale dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi.

La destinazione di risorse alla realizzazione di un piano idoneo alla formazione di ruoli (mediante la stipula di convenzioni con il Consorzio nazionale dei concessionari del Servizio di riscossione) assicurerà allo Stato il recupero di un considerevole volume di entrate.

L'espletamento di tutte le attività previste dall'articolo richiede l'installazione di apparecchiature e tecnologie nonchè l'attrezzaggio degli ambienti anche per il funzionamento dei servizi informatici negli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

Le disposizioni contenute nell'articolo 7 (che prendono l'avvio dalla volontà espressa dal Parlamento in sede di esame del decreto-legge n. 411 del 1990) sono dirette alla razionalizzazione della imposizione sui contratti che abbiano ad oggetto azioni, quote e partecipazioni, valori e titoli, con una definizione più compiuta di alcune delle voci contenute nella tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079,

evitando incertezze interpretative e commisurando l'onere fiscale in modo corrispondente alla mutata disciplina tributaria afferente l'intero settore, senza perdere l'occasione per dare un significato deterrente alle sanzioni oggi vigenti.

La tabella delle tasse sui contratti di borsa (in vigore dal 15 marzo 1988) viene quindi modificata - tenendo peraltro conto delle modifiche apportatevi dalla Camera nel corso dell'esame del decreto-legge n. 140 del 1991 - nel senso che:

a) sono ridotte le aliquote del tributo sui contratti aventi per oggetto azioni, conclusi tra banchieri e privati, ovvero quelli conclusi con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, o di commissionarie di borsa o di società di intermediazione mobiliare, oppure conclusi tra agenti di cambio o tra le medesime società;

b) viene precisato che i trasferimenti di quote o partecipazioni in società di ogni tipo scontano la tassa nella stessa misura prevista per i trasferimenti di azioni e che l'aliquota è ridotta per le operazioni effettuate al di fuori dei mercati regolamentati;

c) l'importo minimo della tassa per ogni contratto viene fissato in lire 3.000 e sono esentati i contratti di importo non superiore a lire 400.000; l'importo massimo dell'imposta dovuta su titoli di Stato e obbligazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* della tabella viene determinato in lire 1.800.000.

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio la modifica consiste nella sostituzione

del precedente regime basato sull'applicazione della pena pecuniaria fissa, senza alcun riferimento all'importo della tassa non corrisposta, con quello previsto in materia di imposta di bollo dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel quale le sanzioni sono rapportate all'importo del tributo evaso e alla gravità della violazione commessa.

Nello stesso articolo 7 si dispone poi (recependo talune modifiche apportate dal Parlamento al decreto n. 140) che la tassa può essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento di marche da bollo ordinarie e che la stessa tassa si applica, altresì, ai contratti a titolo oneroso conclusi con scrittura privata o atto pubblico o in altro modo non conforme agli usi di borsa, con esclusione di quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale, mentre sono esentate dal pagamento della tassa le transazioni fatte con non residenti. Per ultimo si prevede che le società di intermediazione mobiliare possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, a corrispondere la tassa in modo virtuale.

Per quanto riguarda le implicazioni finanziarie derivanti dal provvedimento, si fa presente che dalle disposizioni recate dai commi 1, 2, 3 e 10 dell'articolo 1 derivano minori entrate valutate complessivamente in lire 20 miliardi e 240 milioni annui, e che la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 3 comporta un onere di lire 200 milioni annui. In relazione alle predette minori entrate derivanti dal provvedimento è stata pertanto redatta una specifica relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1, commi 1, 2 e 3. - I commi 1 e 2 riconducono, secondo la regola generale, il momento impositivo dell'IVA alla stipulazione dell'atto anzichè alla assegnazione in proprietà delle case di abitazione fatta ai soci di cooperative edilizie.

Poichè le assegnazioni precedono a volte di molti anni la stipula dell'atto, tale norma provoca per il bilancio dello Stato una perdita di gettito dovuta al differimento di pagamento dell'imposta.

Il comma 3 estende alle assegnazioni in godimento delle case di cooperative l'abbattimento del 50 per cento dei corrispettivi complessivi del godimento periodicamente versato dai soci. Da analisi fatte sugli scarsi dati disponibili è risultato per effetto dei commi 1, 2 e 3 un prevedibile minor gettito dell'ordine di 20 miliardi.

Articolo 1, comma 5. - La agevolazione concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione di poter effettuare versamenti trimestrali anzichè mensili produce nel corso dell'anno un effetto di ritardo di versamento. Ai fini del bilancio annuale tuttavia il ritardo viene compensato attraverso il meccanismo di acconto di dicembre che decorre a partire dal corrente anno.

Articolo 1, comma 7. - La disposizione non comporta perdita di gettito in quanto il beneficio di cui trattasi è già stato riconosciuto in via amministrativa.

Articolo 1, comma 10. - Dall'analisi delle dichiarazioni dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese risulta che la non imponibilità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di detti organismi provoca una perdita di gettito valutabile in 240 milioni all'anno.

Articolo 3, comma 1. - L'effetto di riduzione del gettito conseguente alla proroga fino al 31 dicembre 1992 delle agevolazioni di cui all'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, è di difficile quantificazione. Tuttavia, poichè le agevolazioni interessano solo le poche e sporadiche code della ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 1976, si può valutare una perdita di gettito minima dell'ordine dei 200 milioni.

Articolo 3, comma 10. - Viene posto a carico dello Stato l'importo di lire 120 miliardi per l'anno 1991 per il pagamento dei compensi ai concessionari e commissari governativi del servizio di riscossione, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge per la riscossione dei singoli articoli di ruolo non eccedenti le lire 100.000. A questo proposito è da ricordare che per il 1991 sul capitolo 6910 «Spese per compensi ai concessionari» esiste una previsione di bilancio pari a lire 1.000 miliardi. A fronte di tale previsione:

a) gli articoli di ruolo non erariali possono quantificarsi in circa 49 milioni di cui il 70 per cento, pari a circa 35 milioni, si riferiscono a partite i cui beneficiari sono comuni, province e consorzi obbligatori

per legge; di questi 35 milioni di articoli circa il 70 per cento (pari a circa 24 milioni) si riferiscono ad articoli di importo inferiore a lire 100.000. Considerato pertanto un compenso medio di circa lire 5.000 ad articolo ed avuto riguardo agli importi che si presume possano essere realmente riscossi, si ritiene che l'ammontare dei compensi non superi 120 miliardi di lire;

b) non sussistono dubbi circa la copertura nell'ambito della dotazione del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991 dell'importo di lire 120 miliardi, considerato che per l'anno 1990 i compensi a carico dell'erario per le operazioni di riscossione (versamenti diretti e ruoli) al netto di quelli corrisposti per aggi pregressi e per ruoli comunali, eccetera, sono stati pari a lire 370 miliardi circa. Questa cifra, anche se maggiorata per effetto degli incrementi di gettito per il 1991 e per effetto dei compensi da corrispondere a seguito della attribuzione ai concessionari anche della riscossione delle imposte indirette, è certamente destinata a rimanere contenuta nell'importo della complessiva dotazione del capitolo 6910.

Articolo 6. - Le disposizioni mirano:

- a) al potenziamento dell'anagrafe tributaria e delle strutture informatiche della Guardia di Finanza e del SECIT;
- b) al completamento delle rilevazioni e dei dati catastali;
- c) all'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici, all'organizzazione dei concorsi per l'assunzione di settemila unità.

Relativamente alla lettera a) sono previsti 58 miliardi di cui 10 miliardi per potenziare il collegamento dell'anagrafe tributaria con il sistema informativo della Guardia di finanza, ivi compresi l'automazione dei nuclei regionali e la realizzazione di un sistema esperto di ausilio all'attività di verifica.

Relativamente alla lettera b) sono previsti 48 miliardi di cui 40 miliardi per completare l'aggiornamento delle volture e del catasto ed 8 miliardi per avviare l'automazione delle planimetrie delle unità immobiliari.

Relativamente alla lettera c) sono previsti 24 miliardi di cui:

5 miliardi per l'organizzazione dei concorsi (sedi, compensi, ecc.);

1 miliardo per l'attrezzaggio delle sedi dell'intendenza di finanza per l'installazione di apparecchiature informatiche;

18 miliardi per l'adeguamento degli impianti tecnologici della sede centrale del Ministero delle finanze per la sicurezza degli uffici dotati dei servizi di cassa, per l'acquisto di beni e servizi per il miglior funzionamento degli uffici, e per la stipula di convenzioni con il Consorzio nazionale dei concessionari della riscossione ai fini di un piano straordinario di recupero dell'arretrato dell'iscrizione a ruolo dei carichi coattivi.

Articolo 7. - La revisione delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli e valori prevede un consistente alleggerimento:

da 100 a 50 lire per ogni 100.000 lire della tassa sulle azioni scambiate tra privati e banche o con l'intervento di agenti di cambio, commissionari di borsa o società di intermediazione;

da 15 a 12 lire per ogni 100.000 lire della tassa sulle azioni scambiate tra agenti di cambio e società di intermediazione;

esenzione della tassa per i non residenti.

A fronte di tali alleggerimenti sono previsti i seguenti aggravii:

da lire 1.000 a lire 3.000 l'importo minimo per ogni contratto, salvo i contratti di importo non superiore a lire 400.000;

da lire 1.600.000 a lire 1.800.000 l'importo massimo per i contratti relativi a titoli di Stato o garantiti e per le obbligazioni.

Inoltre è stato ampliato il campo di imponibilità alle quote e partecipazioni in società di ogni tipo; è stata introdotta una norma sanzionatoria prima mancante ed è stato sancito l'obbligo della tassa anche se i titoli e valori sono trasferiti con scrittura privata o atto pubblico; tuttavia, nel caso in cui i titoli rappresentativi di capitale sociale siano transati al di fuori dei mercati regolamentari, la aliquota è dovuta nella misura ridotta di 50 lire ogni 100.000 lire.

Gli ultimi dati disponibili relativi al 1988 indicano in 530 miliardi il gettito di tale imposta.

Non si dispone di dati relativi alle transazioni distintamente per i punti *a*), *b*) e *c*) della tabella di tassazione.

Tuttavia è possibile affermare che nel 1990 si è avuto un volume di transazioni (tra quelle previste per i punti *b*) e *c*) della Tabella) nell'ordine complessivo di 3,036 milioni di miliardi, di cui circa 0,129 milioni di miliardi hanno avuto ad oggetto titoli azionari. È realistico ipotizzare che i predetti volumi siano destinati a crescere nel 1991 per effetto dell'aumento del numero dei titoli quotati sul mercato telematico cui corrisponde un maggior volume delle transazioni, anche a non voler considerare le conseguenze del venir meno di contingenti situazioni di incertezza che hanno caratterizzato l'anno 1990.

A quanto sopra sono da aggiungere gli effetti conseguenti all'aumento dell'importo massimo della tassa (da lire 1.600.000). A questo proposito è da considerare che circa il 30 per cento delle operazioni riguardanti obbligazioni è di importo superiore a quello (lire 17,78 miliardi) per il quale la misura massima prevista anteriormente al presente decreto (lire 1.600.000) era pari a quella calcolata in via proporzionale. L'aumento dell'importo massimo della tassa da lire 1.600.000 a lire 1.800.000 determina un maggior gettito per le operazioni di importo compreso tra 17,78 miliardi e 20 miliardi ed un aumento di lire 200.000 per ogni operazione di importo superiore a 20 miliardi di lire. Analogamente l'aumento dell'ammontare minimo della tassa è destinato a trovare applicazione per un numero rilevante di operazioni. Infine è da sottolineare che nel caso di contratti fuori borsa redatti per scrittura privata o per atto pubblico, oltre alla tassa speciale è dovuta anche l'imposta di registro in misura fissa per ciascun atto.

Si può quindi con ragionevole certezza affermare che l'incremento dei limiti massimi e minimi dell'importo del tributo, l'ampliamento della base imponibile (alla quale concorreranno sicuramente tutte le transazioni che hanno ad oggetto quote o partecipazioni in società di ogni tipo), l'obbligo del pagamento, in aggiunta alla tassa speciale, dell'imposta di registro in misura fissa per ogni atto e la previsione di sanzioni parametriche all'imposta del tributo dovuto, compensano il minore gettito conseguente alle riduzioni di aliquota e alle esenzioni previste.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria.

2. Le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 62, si applicano sino al 2 maggio 1991. Le disposizioni del decreto-legge indicato al comma 1, rientrano tra quelle per la cui revisione e modifica il Governo è stato delegato ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1990, n. 411, 1° marzo 1991, n. 62, e 3 maggio 1991, n. 140.

Decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1991 ().*

Disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in ordine a taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi ed in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è soppressa la lettera *d-ter*.

2. Nell'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole: «ad eccezione dei casi previsti alle lettere *d-bis* e *d-ter* del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: ad eccezione del caso previsto alla lettera *d-bis* del secondo comma».

(*) Vedi anche il successivo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 5 luglio 1991.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si applicano anche ai corrispettivi di godimento periodicamente versati dai soci alla cooperativa per l'assegnazione in godimento di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1991.

5. Nel quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: «La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione».

6. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di affitto di azienda, perchè possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio».

8. La disposizione di cui al comma 7 si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 7.

9. La disposizione contenuta nell'articolo 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica agli immobili indicati nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni, ivi comprese le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate

nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali».

Articolo 2.

1. La disposizione del comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applica a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 1992.

2. Alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, le parole: «in corso alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita»;

b) all'articolo 8, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Gli enti e le società di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, che eseguono la rivalutazione nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello indicato nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, possono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio stesso.»;

c) all'articolo 8, nel comma 7, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 6 e 6-*bis*».

3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 1991 hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente a tale data possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente al 1° gennaio 1991.

4. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite modalità per l'applicazione del presente comma.

Articolo 3.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono prorogate al 31 dicembre 1992.

2. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione introdotto con il decreto del

Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dovuti anche alla riduzione dell'area o alla inadeguatezza del volume della riscossione, a favore di soggetti concessionari del servizio e di commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per l'esercizio 1990 che compromettono il regolare svolgimento del servizio, possono essere corrisposti contributi in conto esercizio utilizzando le residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1990 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 1990, in misura non inferiore al 75 per cento del loro ammontare, che possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

3. A tal fine le disponibilità di cui al comma 2 vengono così ripartite:

a) per un terzo del loro ammontare per il ripiano parziale del costo del personale riferito all'anno 1990 con la fissazione di una percentuale di ripiano da applicare al costo globale del personale di cui agli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e del 70 per cento di detta percentuale da applicare al costo globale del restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, o assunto con contratto di formazione e lavoro, nonché del personale, addetto al servizio della riscossione, al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito, ovvero di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione;

b) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di eguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si farà riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

c) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione nell'anno 1990 di eguale misura per tutte le concessioni.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 in favore del singolo concessionario o commissario governativo non possono, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese correnti di gestione riferite all'esercizio 1990 e la somma costituita dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, nello stesso esercizio, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché dell'importo dei rimborsi spese percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1990, e degli interessi di mora percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 7 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1989.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 10 luglio 1991, verranno determinati le percentuali e gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 ad integrazione di quanto disposto con il decreto del Ministro delle finanze 12 giugno 1991, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1991, nonchè la documentazione necessaria da produrre a corredo della domanda di cui al comma 6.

6. La domanda per ottenere il contributo previsto dal presente articolo deve essere presentata da parte dei concessionari ovvero dei commissari governativi, a pena di decadenza, entro il 20 luglio 1991 al Servizio centrale della riscossione. A corredo della domanda dovrà essere presentata la documentazione richiesta.

7. Sulla domanda provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla presentazione della documentazione prescritta a corredo della domanda stessa, il Ministro delle finanze.

8. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 7 e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione, il Ministero delle finanze concede al concessionario ovvero al commissario governativo una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario ovvero il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia.

10. Per l'anno 1991, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera b) del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge, per la riscossione di singoli articoli iscritti a ruolo di importo non eccedente lire 100 mila. Il relativo onere, stimato in lire 120 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.

Articolo 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1986, n. 191, si applicano alle violazioni, ivi richiamate, commesse fino al 31 dicembre 1990, nonchè ai giudizi, relativi alle medesime violazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; ai fini del computo dei termini previsti negli articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si fa riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.

Articolo 5.

1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942,

n. 315, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.

2. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attività allevatoria l'UNIRE deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 1 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza.

3. I procedimenti amministrativi e contenziosi relativi al regime tributario dei premi corrisposti dall'UNIRE ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti in conformità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con esclusione di interessi moratori e di sanzioni per il periodo anteriore alla data suddetta.

Articolo 6.

1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 130.000.000.000 al fine di provvedere a tutte le attività e forniture connesse alle esigenze dell'Amministrazione finanziaria per:

a) lo svolgimento dei concorsi, anche con procedure automatizzate, per l'assunzione del personale di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

b) il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con altre pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

c) il potenziamento del collegamento telematico del sistema informativo della Guardia di finanza con quello del Ministero delle finanze e la realizzazione di strumenti informatici per la Guardia di finanza d'ausilio alla lotta all'evasione;

d) l'automazione dei servizi delle intendenze di finanza per quanto concerne la riscossione dei tributi erariali;

e) il potenziamento di strumenti automatici per l'accertamento sintetico e induttivo;

f) la costituzione della banca dati per l'osservatorio delle entrate e i collegamenti con i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e della Banca d'Italia;

g) la realizzazione di servizi d'automazione per il Servizio centrale degli ispettori tributari;

h) l'acquisizione di apparecchiature per gli uffici, nonché di tecnologie per il funzionamento dei servizi informatici del Ministero delle finanze;

i) la prosecuzione dell'ammodernamento ed aggiornamento degli archivi del catasto mediante contratti finalizzati all'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari nel nuovo catasto edilizio urbano e delle vulture del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;

l) l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, apparecchiature, in relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, nonché alla fornitura di materiali di consumo e servizi ed all'esecuzione di lavori ed acquisto di beni occorrenti per la manutenzione, ammodernamento ed adeguamento alla vigente normativa antinfortunistica degli edifici adibiti ad uso di ufficio per la realizzazione, anche in altri uffici dell'Amministrazione finanziaria, di misure di sicurezza e protezione;

m) la realizzazione di un piano straordinario di recupero dell'arretrato giacente presso gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e del registro, in materia di formazione dei ruoli della riscossione delle imposte indirette, mediante stipula di apposite convenzioni con il Consorzio nazionale dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 130.000.000.000 per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati». Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1991 potranno essere utilizzate nell'anno 1992.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, nonché a trasferire le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi concernenti gli edifici dai capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze a quelli del Ministero dei lavori pubblici.

Articolo 7.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:

«1. La tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e

dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

**“TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI
DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)**

	Per ogni 100.000 o frazione di lire 100.000 <hr style="width: 10%; margin: 0 auto;"/>
a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c):	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	140 (***)
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	100
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	16
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	50
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	90
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)
c) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	12
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	40
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in lire 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a lire 400.000.

(**) Sono esenti i contratti per contanti.

(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di lire 1.800.000.

(****) L'imposta è ridotta a lire 50 per le azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo non negoziate sui mercati regolamentati”.

2. Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti «pronti contro termine» si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale.

3. La tassa può essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

2. Per le violazioni alle disposizioni recate dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, si applica quanto previsto dai titoli V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

3. All'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma nonchè le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti».

4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare le società di intermediazione mobiliare a corrispondere la tassa in modo virtuale con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.

Articolo 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 10, valutato complessivamente in lire 20 miliardi e 240 milioni annui, e dall'articolo 3, comma 1, valutato in lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le entrate derivanti dal decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 21 febbraio 1991, adottato ai sensi del suddetto articolo 9, sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato e non possono essere utilizzate per la copertura delle minori entrate derivanti dai successivi decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI, FORMICA, CARLI, CIRINO
POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI